

Protocollo d'Intesa tra
L'Organismo Pagatore della Regione Lombardia e la Provincia di _____

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, in Milano, presso la sede Organismo Pagatore Regionale, di seguito OPR, sita in Via Fabio Filzi, 22

TRA

l'OPR, codice fiscale 80050050154, nella persona del Direttore dell'OPR Antonietta De Costanzo con domicilio eletto presso la sede dell'OPR,

E

La Provincia di _____, codice fiscale _____, quale Organismo Delegato, con sede in _____, Via _____, nella persona di _____, in qualità di _____, all'uopo autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale con atto n. _____ del _____

PREMESSO che

- il D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" - così come integrato e modificato dal D.lgs. 15.6.2000, n. 188 – ha previsto la possibilità per le Regioni di istituire propri Organismi Pagatori e la possibilità per questi di stipulare convenzioni con i CAA per l'esecuzione di attività specifiche;
- il Decreto ministeriale del 26 settembre 2008 ha riconosciuto l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 – 2013;
- la l.r. 31/08 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" che all'art. 34, comma 1, lett. q) delega alle province "l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché gli interventi di mercato";

VISTO inoltre

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune che istituisce il Fondo europeo agricolo di garanzia, di seguito FEAGA, destinato a finanziare le misure di mercato e altre misure, e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, di seguito FEASR, destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale;
- L'art. 6, paragrafo 1, del suddetto Reg. 1290/2005 che prevede la possibilità, per L'organismo Pagatore, di delegare – fatta eccezione per eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari - l'esecuzione di parte dei suoi compiti;
- il Regolamento (CE) n. 885/2006-della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- l'allegato I del Reg. (CE) della Commissione 885/2006 che precisa, in particolare, che:
 - la delega è soggetta alla stipula di un accordo scritto tra l'organismo pagatore e gli organismi delegati,
 - l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi interessati,
 - le responsabilità e gli obblighi dell'organismo delegato, in particolare per il controllo e la verifica del rispetto della normativa comunitaria, vanno chiaramente definiti,

- l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
- La Decisione n. 4663 del 16 ottobre 2007 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013;
- La Decisione n. 10347 del 17 dicembre 2009 con cui la Commissione Europea ha adeguato il PSR alle mutate esigenze del settore agricolo e secondo le priorità dettate dalla riforma della Politica Agricola Comune 2009 (Health Check) e dalla strategia europea anticrisi (European Economic Recovery Plan);
- il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno;
- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
- il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- il Regolamento (UE) n. 68/2011 della Commissione del 28 gennaio 2011 recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di carni suine;

RICHIAMATO

- il II provvedimento organizzativo - anno 2010 - della IX Legislatura - DGR n. 48 del 26 maggio 2010;
- il decreto del Segretario generale n. 10137 del 08/10/2010 “Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale”;
- il dduo n. _____ del “Approvazione del Protocollo d'Intesa”;
- La Delibera di approvazione del presente Protocollo d'Intesa, atto n. _____ del _____, successivamente sottoscritta dal Responsabile dell'Ente a ciò delegato, ai sensi del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, così come integrato e modificato dal D.lgs 27 ottobre 2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Recepiti i contenuti di cui in premessa, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Protocollo d'Intesa regola le attività della Provincia in qualità di Organismo Delegato – di seguito Provincia - definite al successivo articolo 2 e relative alle domande presentate dai beneficiari per accedere ai contributi comunitari previsti nell'ambito dei diversi regimi di aiuto.

Articolo 2 Settori e attività

1. La Provincia è responsabile delle attività delegate di cui al presente Protocollo d'Intesa e ne assicura la corretta attuazione di ogni fase procedimentale.
2. Le attività che la Provincia svolge in attuazione del presente Protocollo d'Intesa, relativamente ai seguenti settori:

- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 e precedenti programmazioni;
- OCM Vitivinicolo per quanto concerne il Piano Regionale di Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti, il regime di aiuti all'estirpazione volontaria dei vigneti, il regime di aiuti alla vendemmia verde, l'inventario regionale delle superfici vitate, la misura investimenti;
- OCM Miele;
- OCM Ortofrutta per quanto concerne i Programmi Operativi e l'Aiuto Finanziario Nazionale;
- OCM Zucchero per quanto concerne il Programma Nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero;
- OCM Carni suine per quanto concerne l'aiuto all'ammasso privato di carni suine;

consistono in:

- a) acquisizione delle domande, protocollazione della documentazione e delle domande, costituzione del fascicolo di domanda, archiviazione e conservazione della documentazione relativa;
- b) gestione dei rapporti con il beneficiario o suo delegato e delle relative comunicazioni (ad esempio ammissibilità a contributo, decadenza, esito dei controlli, ecc.) ed individuazione del responsabile del procedimento;
- c) realizzazione dei controlli amministrativi e tecnici finalizzati ad accertare l'ammissibilità a contributo delle domande, ivi comprese le domande di aiuto e le domande di pagamento presentate ai sensi del PSR e relativa predisposizione delle graduatorie;
- d) realizzazione dei controlli in loco presso il beneficiario;
- e) realizzazione dei controlli in itinere finalizzati a verificare l'avanzamento delle attività finanziate e degli accertamenti finali volti a verificare la conclusione delle attività finanziate;
- f) realizzazione dei controlli ex post successivi alla conclusione delle attività finanziate finalizzati alla verifica del mantenimento di requisiti specifici;
- g) predisposizione degli elenchi contenenti le proposte di liquidazione.

3. Alla Provincia è affidata inoltre la realizzazione dei controlli di Condizionalità nell'ambito dei Regimi di aiuto che ne prevedono l'esecuzione.

4. Nuove attività o nuovi settori, diversi da quelli richiamati, potranno essere aggiunti in funzione dell'avvio di nuovi interventi. In questo caso, le condizioni di affidamento delle nuove attività e/o dei nuovi settori saranno definite con un atto aggiuntivo al Protocollo d'Intesa, sottoscritto dalle parti

5. Le attività di cui ai precedenti commi sono supportate dal SIARL o da altri sistemi alternativi messi a disposizione dall'OPR nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e della manualistica procedimentale approvata dall'OPR.

Articolo 3 **Responsabilità ed obblighi dell'OPR**

1. L'OPR, per l'espletamento delle attività attribuite alla Provincia, si impegna a:

- a) mettere a disposizione la vigente manualistica che la Provincia deve osservare nell'attività di propria competenza, coinvolgendo altresì la Provincia nell'adeguamento della stessa e nella definizione di nuove attività;
- b) mettere a disposizione la strumentazione G.P.S. e a fornire la relativa manutenzione;
- c) comunicare tempestivamente le nuove disposizioni, le modifiche, e gli aggiornamenti relative alla manualistica dell'OPR;
- d) garantire la necessaria attività di formazione al personale indicato dalla Provincia, anche presso la sede degli stessi anche in casi particolari, mediante l'affiancamento di personale OPR;

- e) rendere disponibili, tramite il SIARL, le funzionalità e gli applicativi necessari per garantire gli adempimenti di cui alla predetta manualistica e i dati relativi al proprio territorio;
- f) rispondere tempestivamente ai quesiti sottoposti dalla Provincia.

Articolo 4

Impegni ed adempimenti della Provincia

1. La Provincia si impegna a:

- a) a realizzare le attività delegate, entro i termini previsti dalla normativa e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, osservando quanto prescritto nei vigenti manuali procedurali che OPR si riserva di aggiornare in relazione a possibili sviluppi tecnologici idonei a migliorare il servizio sia in termini di tempestività, che di qualità.
- b) garantire l'esecuzione delle fasi di cui all'articolo 2, mediante l'impiego delle risorse indicate nell'allegata scheda (allegato n. 1) e nel rispetto delle norme tecniche definite dal SIARL. In particolare per quanto riguarda il personale, la Provincia deve individuare e segnalare a OPR:
 - un responsabile di riferimento;
 - un referente del SIARL, con i compiti stabiliti dalla DGR n. VII/7082 del 11.04.2008 e successive modificazioni;
 - le risorse umane impiegate nei settori di attività in modo da garantire che il personale non sia coinvolto in attività di controllo incompatibili tra loro, come definito nella manualistica approvata da OPR;
 - la dotazione informatica;
- c) mantenere i requisiti organizzativi e di funzionamento come definiti nel presente Protocollo d'Intesa e comunicare tempestivamente a OPR ogni eventuale variazione;
- d) assicurare la partecipazione del personale interessato ai corsi di formazione e aggiornamento professionale ed agli incontri organizzati e/o individuati da OPR;
- e) garantire la massima collaborazione nell'ambito delle attività di verifica e di controllo realizzate da OPR, dalla società di certificazione del bilancio OPR, dal MIPAAF, da AGEA e dalla Commissione Europea nonché garantire l'accesso ai propri locali e alla documentazione ed ai dati connessi alle attività svolte;
- f) presentare annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, un resoconto sullo svolgimento delle attività delegate, redatto secondo lo schema allegato n. 2);
- g) costituire, aggiornare, mantenere ed archiviare, presso le proprie strutture, secondo le modalità previste dalla manualistica, i fascicoli delle domande.

2. Con specifico riferimento al SIARL, la Provincia si impegna a:

- a) garantire a tutti i funzionari l'accesso al sistema informativo, per disporre dei dati contenuti nell'anagrafe delle imprese e consentire la gestione dei procedimenti di competenza dell'O.P.R.;
- b) assicurare che tutti i funzionari siano dotati di attrezzature adeguate per l'accesso al SIARL via internet;
- c) assicurare l'accesso via internet attraverso connessioni stabili ed affidabili che garantiscano un adeguato livello delle prestazioni anche in caso di connessione contemporanea di tutti i funzionari abilitati al SIARL;
- d) disporre di contratti di manutenzione e assistenza hardware che garantiscano il ripristino delle funzionalità delle macchine entro due giornate lavorative.

3. Al fine di garantire gli impegni di cui sopra, la Provincia può utilizzare forme di convenzione e consulenza, pur mantenendo in capo tutte le responsabilità connesse alla realizzazione dell'attività affidata da OPR.

Articolo 5

Conflitto d' interessi

1. Il personale della Provincia che partecipa alle attività previste dal presente Protocollo d'Intesa non deve trovarsi in una situazione di conflitto d' interessi nell'esercizio delle mansioni svolte.
2. Al personale di cui al comma precedente non è consentita la partecipazione al procedimento amministrativo che evidenzia una delle situazioni di cui al successivo comma 4.
3. La Provincia, all'inizio dell'attività, provvede a far sottoscrivere al personale apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46, del DPR 445/2000, attestante l'impegno di cui al comma 2), (Allegato n. 3).
4. Il personale di cui al comma 1) deve ritenersi coinvolto nel conflitto d'interessi qualora la domanda di aiuto presenti anche solo una delle seguenti situazioni:
 - a) di titolarità/rappresentanza legale del richiedente;
 - b) di compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale al richiedente;
 - c) di consanguineità entro il quarto grado, e di affinità, entro il secondo grado, con il richiedente;
 - d) di prestatore di attività professionale a favore del richiedente;
 - e) di rapporto di coniugio col richiedente.
5. La Provincia si impegna a fornire, al verificarsi delle situazioni di cui al comma 4), tempestiva comunicazione all'OPR e comunque, all'inizio di ogni anno, delle situazioni di conflitto di interessi riscontrate.

Articolo 6

Attività di controllo di OPR

1. OPR, a campione, sottopone a verifica tutte le procedure messe in atto dalla Provincia in attuazione del presente Protocollo d'Intesa, con l'obiettivo di verificare il grado di realizzazione, il rispetto della manualistica, l'efficienza e la qualità dell'attività amministrativa svolta. Le attività di controllo di OPR si articolano in:
 - a) controlli di secondo livello sulle attività svolte dalla Provincia;
 - b) controlli di audit;
 - c) controlli in fase di certificazione dei conti svolti dal Revisore incaricato.
2. Nell'effettuazione delle proprie attività di controllo, OPR può avvalersi di soggetti delegati che sono di conseguenza abilitati ad accedere alle strutture della Provincia.
3. Per lo svolgimento delle attività possono essere impartite da OPR specifiche disposizioni con riferimento alla normativa e alle modalità di erogazione e di controllo di ciascun determinato regime d'aiuto. In particolare le attività di controllo di secondo livello sono svolte nel rispetto degli specifici manuali di procedura. OPR informa la Provincia in merito alle modalità di effettuazione dei controlli, fornendo altresì le relative piste di controllo.
4. Ogni operazione di controllo prevede la compilazione di una specifica check-list. Ciascuna attività di accertamento comporta la redazione di una relazione finale.

Articolo 7

Responsabilità, inadempienze, intervento sostitutivo, risoluzione anticipata

1. La Provincia risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato.
2. L'OPR, accertato il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Protocollo d'Intesa e/o della manualistica sulla base dei controlli di cui al precedente articolo 6, invita ad adempiervi entro un congruo periodo di tempo, allo scadere del quale, in caso di mancato adempimento, l'OPR pone in essere gli interventi sostitutivi necessari.
3. Qualora si rilevino irregolarità nell'utilizzo degli accessi al SIARL e delle informazioni in esso contenute, l'OPR revoca le autorizzazioni e le abilitazioni rilasciate.
4. L'OPR si riserva, in caso di grave inadempimento, di risolvere il presente Protocollo d'Intesa, ai sensi dell'art. 1453 C.C.
5. Qualora, in sede di controlli e di liquidazione dei conti, con decisione della Commissione Europea, vengano stabilite riduzioni degli anticipi a carico dell'OPR riconducibili, per le motivazioni adottate dalla Commissione Europea, ad inadempienze relative alle varie fasi di cui all'articolo 2, l'OPR provvede a rivalersi, in fase di definizione dei budget successivi, sulla Provincia responsabile, previo contraddittorio e memorie difensive, fino a concorrenza dell'onere sopportato, per tutti i danni diretti e indiretti provocati.
6. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo, qualora OPR sia condannato al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte della Provincia, OPR provvederà ad attivare tutte le azioni giudiziali ed extra giudiziali previste dall'ordinamento, per rivalersi sulla Provincia inadempiente ed ottenere il ristoro di tutti i danni patiti.

Articolo 8

Rimborso complementare

1. A compensazione del maggior onere a carico delle Province per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'erogazione dei premi e delle integrazioni di reddito normati dalla regolamentazione comunitaria e delegate con il presente Protocollo d'Intesa, è prevista la corresponsione di un rimborso complementare alle risorse finanziarie trasferite per effetto dell'art. 39 della L.R. 31 del 05.12.2008.
2. L'ammontare complessivo del rimborso complementare da ripartire annualmente tra le Province è determinato dal Bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario di riferimento.
3. L'ammontare annuo spettante a ciascuna Provincia è determinato dal riparto delle risorse di cui al comma 2 ed è composto da una quota fissa ed una quota variabile determinata in relazione al numero delle domande gestite e dei controlli effettuati nell'ambito dei diversi settori ed è erogato entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello delle attività oggetto del riparto.
4. L'ammontare della quota fissa è determinato dalla ripartizione in parti uguali tra le singole Province di una quota pari al 10 % dell'ammontare complessivo annuo di cui al precedente comma 2.
5. L'ammontare della quota variabile è pari al 90% dell'ammontare complessivo annuo di cui al comma 2 moltiplicato per il coefficiente derivante dal valore quantitativo del lavoro svolto dalla

Provincia stessa, rapportato alla sommatoria dei valori quantitativi svolti complessivamente da tutte le Province.

Il valore quantitativo del lavoro svolto da ciascuna Provincia si determina moltiplicando il rispettivo numero di domande gestite e di controlli effettuati per i pesi unitari stabiliti nel seguente elenco:

a) Istruttoria di domande che non prevedono collaudo (accertamento finale):	0,6 unità di peso;
b) Istruttoria di ammissibilità di domande che prevedono collaudo:	0,8 unità di peso;
c) Esecuzione di collaudo in situ:	1,0 unità di peso;
d) Esecuzione di controllo in loco per domande che non prevedono collaudo:	1,0 unità di peso;
e) Esecuzione di controllo in loco /ex post per domande che prevedono collaudo, rilascio diritti, e controlli di cui all'art. 68 del reg. CE 73/2009:	0,5 unità di peso;
f) Esecuzione di controllo di condizionalità e/o controllo sul funzionamento di ciascuna Organizzazione di Produttori ortofrutticoli (OP):	1,0 unità di peso;
g) Esecuzione di istruttoria di ciascun PO ortofrutta (comprensiva delle fasi di approvazione, modifica, anticipo, versamento parziale)	2,0 unità di peso;

6. Entro il 28 febbraio di ogni anno OPR comunica alle province il risultante numero di domande gestite e di controlli riscontrabili a SIARL riferiti all'anno precedente.

7. Entro il 31 marzo di ogni anno, contestualmente alla relazione sull'attività svolta, ciascuna Provincia è tenuta a comunicare ad OPR eventuali integrazioni al numero dei controlli realmente effettuati nell'anno precedente. OPR, previa verifica, utilizzerà tali dati, ai fini della predisposizione del riparto, sulla base di quanto definito al precedente comma 4).

Articolo 9

Durata, rinnovo e recesso

1. Il Protocollo d'Intesa ha validità annuale, decorre dal 01.01.2011 al 31.12.2011 salvo i casi di risoluzione anticipata ed è rinnovabile di anno in anno per un massimo di 2 anni con accettazione scritta da parte delle Province.

2. Le parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa con un preavviso formale da far pervenire alla controparte almeno 180 (centottanta) giorni prima. Gli effetti conseguenti si produrranno, tuttavia, solo dopo la data di chiusura dei conti FEASR e FEAGA

3. Allo scopo di garantire la continuità della prestazione, la facoltà di recesso di entrambe le parti è subordinata alla conclusione della gestione delle pratiche in corso ed in ogni caso è fatta salva la facoltà di rivalsa di cui all'art. 7, commi 5) e 6).

Articolo 10

Trattamento dei dati personali e accesso ai dati

1. La Provincia s'impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti il presente Protocollo d'Intesa, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Regione.

2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente Protocollo d'Intesa verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003.

3. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/2003 la Provincia assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità di Regione Lombardia.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del proprio legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è la Provincia nella persona di.....

Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale della Direzione competente per lo specifico incarico/servizio.

4. Al momento della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa la Provincia:

- a. dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento delle attività affidate sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- b. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- c. si impegna ad adottare le disposizioni atte a tutelare i dati, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti connessi alle attività affidate;
- d. si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
- e. si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest'ultima - ai fini della legittimità del trattamento affidato - possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- f. si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- g. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente la Regione/OPR in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- h. consente l'accesso di Regione/OPR o di loro incaricato al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

5. Eventuali specificazioni, necessarie per il trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi, potranno essere oggetto di apposito disciplinare.

6. La Provincia si impegna ad assicurare ai produttori agricoli che hanno presentato dichiarazione e/o domanda di aiuto la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto e secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

Articolo 11

Arbitrato e foro competente

1. Le parti convengono di risolvere tutte le controversie che possono sorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo d'Intesa e dei conseguenti atti esecutivi, attraverso accordi raggiunti in contraddittorio.

2. In caso di mancato accordo, la risoluzione delle controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri dei quali due saranno designati autonomamente da ciascuna parte ed uno, con funzioni di Presidente, sarà designato d'intesa tra le parti o, in mancanza di accordo, con le modalità previste dall'art. 810 del C.p.C.

3. Il Collegio Arbitrale emetterà la sua decisione secondo le norme dell'art. 816 e seguenti del C.p.C.

4. In pendenza del procedimento arbitrale, il Protocollo d'Intesa dovrà continuare ad avere esecuzione e ciascuna delle parti sarà tenuta al rispetto degli obblighi dalla stessa derivanti.

5. Per eventuali controversie è competente il Foro di Milano.

Articolo 12

Spese di stipula

1. Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. N. 131/1986 soltanto in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte richiedente.

Articolo 13

Allegati

Allegato 1: Dotazione in risorse umane e informatiche della Provincia. (art. 4, c. 1, lett. a);

Allegato 2: Relazione sull'attività svolta dalla Provincia in qualità di Organismo Delegato. (art. 4, c. 1, lett. f)

Allegato 3: Dichiarazione di insussistenza di conflitto d'interessi (art. 5, c. 3)

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio ed all'ultimo foglio degli allegati.

per l'OPR

per la Provincia di

(.....)

(.....)

Milano,

Allegato N. 1
al Protocollo d'Intesa tra O.P.R. e la Provincia di _____

Dotazione in risorse umane e informatiche dell'O.D. segnalate ai sensi dell'art. 4, comma 1), lett. a;

- 1) Responsabile di riferimento _____;
- 2) Referente del SIARL, con i compiti stabiliti dalla DGR n. VII/7082 del 18.04.2008 e s.m.:
_____;
- 3) Personale dedicato alle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa
 - a) _____,
 - b) _____,
 - c) _____,
 - d) _____,
 - e) _____,
 - f) _____.
- 4) Referente per la "protezione dei dati personali"; _____;
- 5) Dotazioni informatiche

Prodotto		Prodotto		Prodotto	
Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.

Il Responsabile O.D.

Data e luogo _____

Allegato N. 2

al Protocollo d'Intesa tra O.P.R. e la Provincia di _____

Relazione sull'attività svolta dalla Provincia nell'anno 2011
redatta ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. f) del Protocollo d'Intesa

Prov. _____, Settore: _____,
Responsabile _____, qualifica _____ Comune _____
Via _____, n. _____, CAP _____,
telefono: _____ fax _____ e-mail _____
p.e.c. _____.

1) Numero pratiche trattate (dettaglio per misura)

2) Numero controlli effettuati (dettaglio per misura)

3) Numero esito pratiche negative (dettaglio per misura)

4) Segnalazione di eventuali criticità riscontrate

Il Responsabile O.D.

Data e luogo _____

Allegato N. 3

al Protocollo d'Intesa tra O.P.R. e la Provincia di _____

DICHIARAZIONE
(art. 46, D.P.R. 445/2000)

Io sottoscritta/o _____, nata/o a _____,
il _____, residente a _____,
in via _____,
incarinata/o di svolgere le attività dell'OPR delegate alla
Provincia di _____ con la qualifica di _____.

ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Protocollo d'Intesa

DICHIARO

- 1) di non trovarmi, all'atto dell'assunzione dell'incarico in nessuna posizione di conflittualità con le funzioni che mi vengono affidate;
- 2) di impegnarmi a segnalare al responsabile le domande di aiuto per le quali possa pre-figurarsi un mio coinvolgimento e di astenermi dalla trattazione di quelle che dovessero direttamente o indirettamente coinvolgermi, in quanto:
 - f) titolare/rappresentante legale del richiedente
 - g) compartecipe nell'attività finanziaria e/o patrimoniale del richiedente;
 - h) consanguineo, entro il quarto grado, e affine, entro il secondo grado, con il richiedente;
 - i) prestatore di attività professionale a favore del richiedente.

In fede

(firma leggibile)

(luogo e data)